

REGOLAMENTO (CEE) N. 1406/92 DELLA COMMISSIONE**del 27 maggio 1992****relativo a massimali indicativi e a talune modalità supplementari d'applicazione
del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli tra il
Portogallo e gli altri Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3651/90 del Consiglio dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi tra il Portogallo e gli altri Stati membri⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,considerando che il regolamento (CEE) n. 3659/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, relativo ai prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel corso della seconda tappa di adesione del Portogallo⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 831/92⁽³⁾, le cipolle, gli aglio, le arance e le mele, ad esclusione delle mele da sidro, sono soggette all'MCS a partire dal 1° gennaio 1991;considerando che il regolamento (CEE) n. 3819/90 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 172/91⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi tra il Portogallo e gli altri Stati membri;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3651/90, è opportuno stabilire, per le cipolle, gli aglio, le arance e le mele, ad esclusione delle mele da sidro, i massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione, per i periodi nei quali il mercato portoghese può considerarsi sensibile per detti prodotti ai sensi dell'articolo 2 dello stesso regolamento; che la

determinazione di tali massimali deve tener conto di un aumento progressivo delle correnti di scambio tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna, da un lato, e il Portogallo, dall'altro;

considerando che è opportuno stabilire l'importo della cauzione relativa ai titoli MCS prevista all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3651/90, onde assicurare il corretto funzionamento del regime;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le cipolle, gli aglio, le arance e le mele, ad esclusione delle mele da sidro, dei codici indicati nell'allegato, i massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione e i periodi sensibili del mercato portoghese ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3651/90 sono stabiliti nello stesso allegato.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1 l'importo della cauzione relativa ai titoli MCS di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3651/90 ammonta a 8 ecu per 100 kg di peso netto.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 38.

⁽³⁾ GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 41.

⁽⁵⁾ GU n. L 19 del 25. 1. 1991, pag. 13.